I.C. Camigliano Protocollo 0005897/2026 del 10/09/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO
LOC. PIANACCE - CAMIGLIANO - LU
TEL 0583/926526
e-mail: luic835007@istruzione.it - luic835007@pec.istruzione.it
www.iccamigliano.edu.it

CIRCOLARE N. 11

Camigliano, 10/09/2026

Al personale scolastico
I.C. Camigliano

Oggetto: Incompatibilità nel pubblico impiego: dichiarazione di rito nella presa di servizio e istanza annuale di autorizzazione alla libera professione o ad incarichi retribuiti.

Con la presa di servizio, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, si ricorda che il dipendente sottoscrive, ai sensi del DPR 445/2000, **la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità**, che implica l'assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola, secondo la normativa vigente (art. 508 del D.Lgs. 297/1994 e art. 53 del D.Lgs. 165/2001, novellato dalla Legge 190/2012). È opportuno che il pubblico dipendente, in tale sede, dichiari anche le attività che ritiene compatibili con l'assunzione dell'impiego alle dipendenze della scuola, poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al Dirigente scolastico e poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte se non **previa autorizzazione** dell'Amministrazione di appartenenza, specie se per tali incarichi, anche se occasionali, è previsto un compenso sotto qualsiasi forma.
Se il dipendente svolge un'attività incompatibile, **NON** può assumere l'impiego alle dipendenze della scuola fino a quando non comprovi il venir meno della causa di incompatibilità. Le eventuali richieste di autorizzazione e/o aspettativa seguono necessariamente l'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere concesse senza che sia soddisfatta la condizione precedente: **non è pertanto possibile "aggirare" una incompatibilità mediante la concessione dell'aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, poiché la sussistenza di un'attività incompatibile impedisce l'instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola**.
La dichiarazione ex DPR 445/2000, infine, se non veritiera, profila una responsabilità penale, rispetto alla quale l'Amministrazione ha obbligo di denuncia. La corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione profila, altresì, una responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001).
Si ricorda inoltre al personale già in servizio nell'Istituto che, in riferimento al **regime delle incompatibilità**, dettato dagli articoli 60 e seguenti del DPR 3/1957, **l'autorizzazione per la libera professione o incarichi retribuiti va chiesta annualmente.**
Si precisa che sono esclusi da autorizzazione i compensi derivanti:

a) da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) da utilizzazione economica da parte di autore o inventore delle opere di ingegno o invenzioni;

c) da partecipazione a convegni o seminari;

d) da incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in

aspettativa non retribuita;
f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione o di docenza e di ricerca scientifica.
Tali fattispecie rappresentano, quindi, attività liberalizzate, ma a **patto che si verifichi la condizione di temporaneità e occasionalità** dell'incarico, ovvero che **non creino conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica amministrazione** e **non si superi l'intrinseco limite dato dall'ordinaria prestazione lavorativa presso la PA**. Detti incarichi, infatti, dovranno essere **svolti al di fuori dell'orario di servizio e non pregiudicare**, di conseguenza, **l'ordinaria attività di servizio presso la scuola**: l'autorizzazione viene, pertanto, concessa a condizione che l'attività non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia **compatibile con l'orario di insegnamento**. Rientrano in queste considerazioni il **divieto** per i docenti di svolgere **lezioni private per alunni del proprio Istituto** (ai sensi del Testo Unico, D.Lgs. 297/1994, art. 508). Per alunni di altri istituti – come ribadito dalla Legge di bilancio 145/2018 – gli insegnanti che svolgono lezioni private **devono dichiararlo e chiedere l'autorizzazione.**
Per quanto concerne l'esercizio di **attività professionali**, esso **costituisce incompatibilità e implica la decadenza dall'impiego l'esercizio senza la prescritta autorizzazione**. È consentito l'esercizio di **libere professioni** (ai sensi del Testo Unico, D.Lgs. 297/1994, art. 508 cit.) che siano **riconosciute negli albi professionali** e non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Il personale della scuola che assuma altro impiego è **tenuto a darne notizia all'Amministrazione** e, in caso contravvenga a tali divieti, viene diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporlo a procedimento disciplinare anche se ottempera alla diffida.

La richiesta di autorizzazione si considera **accolta decorsi 30 gg**. dalla sua presentazione (D.P.R. 300/1992). Avverso il provvedimento del capo d'istituto, con il quale viene negata l'autorizzazione a svolgere la libera professione, è ammesso ricorso gerarchico al Direttore generale regionale, che decide in via definitiva.
E' reperibile nell'area Modulistica docenti, presente nel sito, il modello per la richiesta allo svolgimento delle attività compatibili con l'impiego pubblico e all'esercizio della libera professione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gioia Giuliani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93